

Telefisco 2019

Le risposte ufficiali del dipartimento Finanze

Pubblichiamo per la prima volta in questa pagina le risposte del ministero dell'Economia e finanze, direzione Giustizia tributaria, ai quesiti di Telefisco 2019. Le altre risposte sono state pubblicate sul Sole 24 Ore del 31 gennaio, del 1° febbraio e online www.ilsole24ore.com/telefisco

Processo telematico

01

Attestazione di conformità

La facoltà di attestare la conformità all'originale delle sentenze e degli altri documenti risultanti dal fascicolo telematico spetta anche al difensore del contribuente e in esenzione da imposta?

Le nuove disposizioni contenute nell'articolo 25-bis del decreto legislativo 546/92, prevedono in capo ai difensori il potere di attestazione di conformità delle copie degli atti e documenti in loro possesso in originale o in copia conforme ovvero estratti dal fascicolo processuale telematico. L'estrazione di copie e la successiva attestazione di cui sopra avviene in esenzione dal pagamento dei diritti di copia. Tale potere è mutuato dalla disciplina dei processi telematici civile e amministrativo ed è attribuito ai difensori di tutte le parti processuali. Ciò è confermato dal testo letterale della norma e dalla relazione che analizza l'impatto della nuova normativa sulla attuale regolamentazione (Air). Peraltro, la disposizione contenuta nel comma 4 del citato articolo 25-bis non può che riferirsi anche ai difensori del contribuente; dal momento che gli uffici tributari, difesi dai propri dipendenti o da un professionista, fruibano già dell'esenzione dal pagamento di tali diritti, ai sensi dell'articolo 263 del Testo unico sulle spese di giustizia di cui al Dpr n. 115/2002.

02

Rimborso del contributo unificato

In caso di accoglimento del ricorso e/o dell'appello del contribuente, se il giudice tributario dispone la compensazione delle spese di lite, l'ente im-

positore è tenuto a riconoscere e liquidare al contribuente la meta del contributo unificato da questi sostenuto?

L'articolo 13 del Testo unico sulle spese di giustizia di cui al Dpr 115/2002, prevede criteri diversi per la quantificazione del contributo unificato dovuto nei processi civile, amministrativo e tributario.

In particolare, nel processo tributario il comma 6-quater del citato articolo 13 individua gli importi dovuti in base a diversi scaglioni di valore delle liti. Inoltre, con riferimento al processo tributario, il comma 5 dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992, prevede che «per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste». Un'ulteriore disposizione specifica per il processo tributario, è stata introdotta dall'articolo 1, comma 598, della legge n. 147/2013, in base al quale il valore della lite è determinato «per ciascun atto impugnato anche in appello».

Sul piano sanzionatorio, il comma 3-bis dell'articolo 13 del Dpr 115/2002, stabilisce che, ove il difensore non indichi «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà».

Le predette disposizioni evidenziano la presenza di una specifica disciplina per il processo tributario all'interno della quale non possono trovare applicazione, neanche in via analogica, le specifiche disposizioni previste per i processi civile e amministrativo.

Si ricorda che nel processo amministrativo trova applicazione il comma 6-bis dell'articolo 13 del Dpr 115/2002, secondo il quale - in caso di compensazione delle spese di giudizio - quest'ultime, incluso il contributo unificato, sono poste a carico della parte soccombente. Tale disposizione non risulta applicabile al processo tributario, dal momento che non è prevista una specifica norma di rinvio nella disciplina del contributo unificato tributario.

In tal senso, anche la giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato la natura di obbligazione ex lege del contributo unificato tributario gravante sulla sola parte soccombente, soltanto nel caso di espressa sua condanna alle spese del giudizio nelle statuizioni della sentenza (Cassazione 2691/2016 e 23830/2015). In definitiva, nel rito tributario la restituzione del contributo unificato a carico di una parte processuale avviene solo nel caso di condanna alle spese di giudizio dell'altra parte. Ne consegue, quindi, che nel caso in cui il giudice disponga la compensazione delle spese del giudizio, ivi compreso il contributo unificato, quest'ultimo resta interamente a carico della parte che lo ha sostenuto.